

Giurisprudenza sulla Proprietà e i Confini

La proprietà di una grotta situata nel sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo (nella specie si è riconosciuta, a favore del proprietario del suolo, la proprietà di una porzione di una grotta, nella misura pari alla proiezione ortogonale del suolo stesso).

Cass. civ., Sez.II, 06/09/2002, n.12983

A norma dell'art. 840 c.c., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario; tale fatto non può consistere nella mera situazione dei luoghi, come la esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie una grotta) dal fondo altrui.

Cass. civ., Sez.II, 20/03/2001, n.3989

Ai fini dell'art. 1161 cod. nav., è <occupazione abusiva>, l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (nella specie, è stata esclusa l'occupazione abusiva da parte del proprietario di una grotta, che, per raggiungere il mare o comunque transitandovi, usava una piattaforma in cemento armato realizzata abusivamente in precedenza da terzi sul demanio marittimo, senza precludere agli altri cittadini di fare uso - per gli stessi fini - della piattaforma medesima).

Cass. pen., Sez.III, 06/10/1992

L'utilizzazione in area del demanio marittimo senza specifico titolo di un'opera abusiva realizzata da terzi e avente una precisa fisionomia integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua grotta prospettante sulla fascia demaniale, perché si configura in capo a lui una posizione differenziata connotante l'esercizio di un diritto reale di godimento che lo distingue dai bagnanti e da quanti altri solo in modo estemporaneo transitano sulla piazzola abusiva per raggiungere il mare e le spiagge vicine.

Cass. pen., Sez.III, 30/04/1992